



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*  
*Direzione Generale*  
*Ufficio 4°*

Ai **Dirigenti Scolastici/Coordinatori didattici** delle Istituzioni Scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado statali e paritarie della Sardegna

e p.c., Al Sito web USR per la Sardegna

**Oggetto: Sintesi della normativa in vigore nell'ambito della sicurezza nei percorsi di formazione scuola-lavoro (FSL).**

## **1. Premessa**

Ai fini di poter offrire un quadro di riferimento quanto più possibile funzionale agli adempimenti in capo a codeste Istituzioni scolastiche, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sull'importanza della sicurezza nei percorsi di alternanza scuola-lavoro – denominati Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento dalla [Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 785](#), recentemente ridenominati Formazione scuola-lavoro dal [D.L. 9 settembre 2025, n. 127, art. 1, comma 6](#). Tali percorsi rappresentano un'opportunità formativa significativa per gli studenti, ma implicano un'attenta considerazione degli aspetti legati alla tutela della salute e della sicurezza.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha recentemente ribadito, in un chiarimento pubblicato nella sezione dedicata "[Facciamo chiarezza](#)" - link [Alternanza scuola-lavoro e infortuni, la precisazione del Ministero](#) - che non esistono deroghe o esenzioni agli obblighi di tutela della salute e sicurezza per gli studenti coinvolti in tali percorsi. Questo chiarimento rafforza l'importanza di un'attenta pianificazione e verifica delle condizioni di svolgimento dei percorsi.

---

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Coordinatrice regionale Staff Formazione scuola lavoro - *Maria Elisabetta Cogotti*, Tel. 070/2194466, E-mail: [mariaelisabetta.cogotti.ca@istruzione.it](mailto:mariaelisabetta.cogotti.ca@istruzione.it)  
Componente Staff - *Daniela Musio*, Tel. 070/2194409, E-mail: [daniela.musio@scuola.istruzione.it](mailto:daniela.musio@scuola.istruzione.it)

## 2. Quadro normativo di riferimento

I percorsi in oggetto sono regolati da un insieme articolato di disposizioni normative che ne definiscono finalità, modalità di attuazione e durata.

Tra le principali fonti si elencano:

- La [Legge 107/2015, art. 1, commi 33-43](#), che ha introdotto l'obbligatorietà dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo;
- Il [Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77](#), che stabilisce le finalità educative e le modalità di svolgimento;
- La [Legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), che ha ridefinito i percorsi in PCTO e ne ha modificato la durata;
- Le [Linee guida ministeriali per i PCTO](#), adottate con decreto n. 774 del 4 settembre 2019, che offrono indicazioni operative per la progettazione, gestione e valutazione dei percorsi;
- Il [Decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, art. 1, comma 6](#), il quale – fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previste dalla normativa vigente – stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento sono ridenominati “formazione scuola-lavoro”. Sempre a decorrere dal medesimo anno scolastico, la denominazione “percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ovunque ricorra, è da intendersi sostituita con la denominazione “formazione scuola-lavoro”.

Pertanto, si ricorda che è fondamentale che le istituzioni scolastiche conoscano e applichino correttamente tali disposizioni per garantire la qualità e la sicurezza dei percorsi.

## 3. Tutela della salute e sicurezza degli studenti - Riferimenti generali

La sicurezza degli studenti coinvolti nei percorsi di Formazione scuola-lavoro (ex PCTO) costituisce un principio inderogabile e prioritario, sancito da un articolato quadro normativo. Le istituzioni scolastiche, in qualità di soggetti promotori dei percorsi, sono tenute a garantire che tutte le attività si svolgano nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il riferimento principale è il [Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) (Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), che stabilisce gli obblighi generali per la tutela della salute dei lavoratori, compresi gli studenti che durante le esperienze di scuola-lavoro sono equiparati ai lavoratori.

In particolare:

- **Art. 2, comma 1, lettera a)** del D.lgs. 81/2008 definisce il “lavoratore” includendo anche gli studenti che partecipano a esperienze formative in ambienti lavorativi;
- **Art. 37** impone l'obbligo di formazione specifica in materia di sicurezza per tutti i soggetti coinvolti, compresi gli studenti, prima dell'inizio delle attività;

---

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Coordinatrice regionale Staff Formazione scuola lavoro - *Maria Elisabetta Cogotti*, Tel. 070/2194466, E-mail: [mariaelisabetta.cogotti.ca@istruzione.it](mailto:mariaelisabetta.cogotti.ca@istruzione.it)  
Componente Staff - *Daniela Musio*, Tel. 070/2194409, E-mail: [daniela.musio@scuola.istruzione.it](mailto:daniela.musio@scuola.istruzione.it)

- **Art. 18**, integrato dal [D.lgs. 106/2009](#) e modificato dalla [Legge 215/2021](#), chiarisce che la valutazione dei rischi strutturali degli edifici scolastici è di competenza dell'amministrazione proprietaria degli immobili, mentre il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di richiederne l'adempimento e di vigilare sull'attuazione degli obblighi da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Le scuole devono quindi:

- **verificare la conformità delle strutture ospitanti** alla normativa sulla sicurezza;
- **stipulare convenzioni** che definiscano chiaramente le responsabilità delle parti;
- **allegare alle convenzioni il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** delle aziende coinvolte;
- **predisporre un patto formativo** che includa la formazione obbligatoria sulla sicurezza;
- **garantire la copertura assicurativa** per infortuni e responsabilità civile.

Il rispetto di tali obblighi è essenziale per assicurare un ambiente formativo sicuro e conforme ai principi di legalità e tutela della persona.

#### **4. Formazione obbligatoria in materia di sicurezza**

Ai fini della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la normativa vigente equipara gli studenti, impegnati in attività di formazione scuola-lavoro, ai lavoratori. Tale equiparazione è sancita dall'art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008, che include tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione anche gli allievi degli Istituti scolastici durante lo svolgimento di attività formative in ambienti lavorativi.

Questa equiparazione comporta l'applicazione degli stessi standard previsti per i lavoratori in materia di formazione, protezione e prevenzione. In particolare, [l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 \(Repertorio Atti n. 223/CSR\)](#), recepito dal Ministero dell'Istruzione, stabilisce un percorso formativo articolato su due livelli:

- **Formazione generale:** obbligatoria per tutti gli studenti prima dell'avvio dei percorsi, della durata minima di 4 ore, finalizzata a fornire conoscenze sui concetti generali di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della sicurezza aziendale, diritti e doveri dei soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.
- **Formazione specifica:** da erogare all'ingresso nella struttura ospitante, con durata variabile in base al livello di rischio dell'attività (basso, medio, alto), secondo i criteri definiti dall'Accordo. Questa formazione deve essere coerente con il profilo di rischio dell'ambiente lavorativo e può essere svolta direttamente dall'ente ospitante o dalla scuola, in collaborazione con soggetti qualificati.

Le istituzioni scolastiche devono documentare l'avvenuta formazione e conservarne traccia, anche ai fini assicurativi e di responsabilità.

---

*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*

*Coordinatrice regionale Staff Formazione scuola lavoro - Maria Elisabetta Cogotti, Tel. 070/2194466, E-mail: [mariaelisabetta.cogotti.ca@istruzione.it](mailto:mariaelisabetta.cogotti.ca@istruzione.it)  
Componente Staff - Daniela Musio, Tel. 070/2194409, E-mail: [daniela.musio@scuola.istruzione.it](mailto:daniela.musio@scuola.istruzione.it)*

## 5. Rafforzamento delle misure di sicurezza: il Decreto-legge n. 48/2023

Il [Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48](#), recante “*Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro*”, ha introdotto un pacchetto di interventi mirati a rafforzare la sicurezza e l'efficacia dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO), in vigore dall'anno scolastico 2023/2024.

Tra le principali misure si evidenziano:

- **Potenziamento** del [Registro nazionale per l'alternanza](#) - Il Registro, gestito dalle Camere di commercio, è stato rafforzato con la previsione dell'obbligo per le imprese di indicare:
  - le capacità strutturali, tecnologiche e formative;
  - l'esperienza maturata in contesti scolastici;
  - il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza e qualità.

Il Registro diventa così uno strumento essenziale per le scuole nella selezione di ambienti formativi sicuri e qualificati.

- **Obbligo di aggiornamento del DVR** - Le imprese iscritte al Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro devono integrare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con una sezione specifica dedicata agli studenti in alternanza scuola-lavoro. Tale sezione deve indicare:
  - le misure di prevenzione adottate;
  - i dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti;
  - le modalità per identificare chiaramente i giovani coinvolti.

Questa integrazione deve essere **trasmessa** alla **scuola** e allegata alla convenzione stipulata tra l'Istituto scolastico e l'impresa ospitante.

- **Specifica individuazione del docente coordinatore di progettazione** - Ogni Istituzione scolastica deve individuare un docente con il compito di garantire la coerenza dei percorsi di formazione scuola-lavoro con:
  - il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
  - il profilo educativo, culturale e professionale degli indirizzi di studio.
- **Istituzione di un fondo per l'indennizzo delle famiglie** (art. 17) - Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato istituito un fondo destinato all'indennizzo delle famiglie degli studenti vittime di incidenti durante le attività di alternanza scuola-lavoro.

## 6. Ruolo delle scuole

Le istituzioni scolastiche svolgono un ruolo centrale nella progettazione e gestione dei percorsi di formazione scuola-lavoro. È loro compito selezionare con attenzione le strutture ospitanti, monitorare costantemente le attività svolte dagli studenti e garantire la coerenza dei percorsi con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF). Il coinvolgimento del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) o del Comitato Scientifico (CS) è essenziale per assicurare la qualità e la sicurezza dei percorsi.

---

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Coordinatrice regionale Staff Formazione scuola lavoro - *Maria Elisabetta Cogotti*, Tel. 070/2194466, E-mail: [mariaelisabetta.cogotti.ca@istruzione.it](mailto:mariaelisabetta.cogotti.ca@istruzione.it)  
Componente Staff - *Daniela Musio*, Tel. 070/2194409, E-mail: [daniela.musio@scuola.istruzione.it](mailto:daniela.musio@scuola.istruzione.it)

Le scuole devono promuovere una cultura della sicurezza fin dal primo biennio, sensibilizzando studenti, famiglie e partner esterni sull'importanza del rispetto delle norme e delle buone pratiche. Solo attraverso un approccio condiviso e responsabile è possibile garantire esperienze formative efficaci e sicure. A tal proposito, con l'entrata in vigore della [Legge 21/2025](#) e delle [Linee guida aggiornate per l'insegnamento dell'Educazione civica](#), è stato introdotto l'obbligo di includere la formazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro anche tra i contenuti curriculari dell'educazione civica, a partire dall'anno scolastico 2024/2025.

## 7. Conclusioni


Si invitano le Istituzioni scolastiche a porre la massima attenzione alla corretta applicazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza nei percorsi di formazione scuola-lavoro, a tutela degli studenti e della qualità dell'esperienza formativa. L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna resta a disposizione per fornire chiarimenti e strumenti utili alla progettazione e gestione dei percorsi.

*La sicurezza non è solo un obbligo normativo, ma un valore educativo fondamentale che deve permeare ogni fase del percorso formativo degli studenti.*

### Il Dirigente

*Andreana Ghisu*

Cogotti/Musio

 Firmato digitalmente da ANDREANA  
GHISU  
C=IT  
O=Ministero dell'Istruzione e del  
Merito

---

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Coordinatrice regionale Staff Formazione scuola lavoro - **Maria Elisabetta Cogotti**, Tel. 070/2194466, E-mail: [mariaelisabetta.cogotti.ca@istruzione.it](mailto:mariaelisabetta.cogotti.ca@istruzione.it)  
Componente Staff - **Daniela Musio**, Tel. 070/2194409, E-mail: [daniela.musio@scuola.istruzione.it](mailto:daniela.musio@scuola.istruzione.it)